

Direzione: URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G06773 del 03/06/2024

Proposta n. 20531 del 03/06/2024

Oggetto:

VVAS-2022_40. Comune di Pontinia (LT). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla "Variante Urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 da: Zona E Agricola - Sottozona E3 A; Zona D Artigianato E Industria - Sottozona D3.A Industria". Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

OGGETTO: VVAS-2022_40. Comune di Pontinia (LT). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla “Variante Urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 da: Zona E Agricola - Sottozona E3 A: Zona D Artigianato E Industria - Sottozona D3.A Industria”.

Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Autorità Procedente: **Comune di Pontinia**

IL DIRETTORE ad interim

DELLA DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e smi “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii;

VISTO il R.R. n.1/2002 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;

VISTA la L.R. n.6/2002 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*”;

VISTA la L.R. n.12/2011 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*”;

VISTA la L.R. n.16/2011 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all’art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “*Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti*”;

VISTA la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dall’1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “*Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”;

VISTA la DGR n. 660/2023 concernente: “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni. Disposizioni transitorie*”, con cui è stata modificata la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “*Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare*”;

VISTO il Regolamento regionale 23/10/2023, n. 9, concernente: “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie*”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti

dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale 28/12/2023, n. 12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTA la DGR n. 64 del 08/02/2024 con cui è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”;

VISTA la IV Direttiva del Direttore Generale prot. 190513 del 9/02/2024, che dispone, in attuazione dell'art. 9, c. 2 del regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, come modificato dal regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, che la Direzione regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare” è resa operativa con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim, e che con la medesima decorrenza cessa di operare la Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01778 del 21/02/2024 rubricato: Organizzazione della Direzione regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G18804 del 28/12/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito all'Ing. Ilaria Scarso l'incarico di Dirigente dell'Area “Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

VISTO che il Comune di Pontinia, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. n. 19878 del 20/09/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 901915 del 20/09/2022, ha inviato alla scrivente Area richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per la variante di piano in oggetto;

CONSIDERATO che la competente Area “Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica” ha redatto la Relazione Istruttoria relativa alla variante di piano indicato in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all'espressione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con l'esclusione della variante di piano suddetta alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica sopraccitata e con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 co. 3bis ivi contenute;

DETERMINA

ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

di escludere la “Variante Urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 da: Zona E Agricola - Sottozona E3 A: Zona D Artigianato E Industria - Sottozona D3.A Industria”, nel Comune di Pontinia (LT), **dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006**, secondo le risultanze e con le raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall'Area “Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'*Autorità Procedente*.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

il Direttore *ad interim*

Ing. Wanda D'Ercole



DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE
 AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VVAS-2022_40. Comune di Pontinia (LT). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla “Variante Urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 da: Zona E Agricola - Sottozona E3 A: Zona D Artigianato E Industria - Sottozona D3.A Industria”. Proponente: Ditta Gestal 2000 srl.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Con nota prot. n. 19878 del 20/09/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 901915 del 20/09/2022, il Comune di Pontinia, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto.
- Con nota prot. 1120185 del 10/11/2022, la scrivente Area, in qualità di Autorità Competente, ha richiesto integrazioni sulla documentazione presentata.
- Con nota del 13/02/2023, acquisita con protocollo regionale al n. 164971 del 13/02/2023, l’Autorità Procedente ha trasmesso le integrazioni richieste.

DATO ATTO che con nota prot. n. 226932 del 28/02/2023, l’Autorità Competente ha comunicato e integrato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente la variante, in formato digitale:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Tutela del Territorio;
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
- **Regione Lazio** – Direzione Regionale Ambiente
 - Area Qualità dell’Ambiente
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità
 - Area Sostenibilità Energetica
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
 - Area Affari Generali e Usi Civici
 - Area Governo del territorio e Foreste
- **Regione Lazio** - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

- **Provincia di Latina**
 - Settore Edilizia scolastica e Pianificazione Territoriale;
 - Settore Viabilità e Trasporti;
- **Ministero della Cultura**
 - Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina;
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio**
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**
- **Acqualatina SpA**
- **Autorità ATO n. 4 Lazio Meridionale Latina**
- **ASL Latina - Area Dipartimentale di Sanità Pubblica**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri e contributi:

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina:** nota prot. 4013 del 31/03/2023, acquisita con prot. 368070 del 03/04/2023;
- **ARPA Lazio:** nota prot. n. 24015 del 05/04/2023, acquisita al prot. n. 385715 del 05/04/2023;
- **Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica: Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:** nota prot. 372192 del 03/04/2023;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. 242809 del 03/03/2023, l'Area regionale Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, ha comunicato che *“non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo”*;
- Con nota prot. 2571 del 07/03/2023, acquisita in pari data con prot. 257327, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ha richiesto integrazioni, esprimendo quanto segue: *“visionata la documentazione trasmessa si osserva che l'area relativa alla variante in oggetto è individuata come area di attenzione nel P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico redatto dalla Regione Lazio ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012, pertanto, ai fini della redazione della propria valutazione di competenza si rendono necessarie le seguenti integrazioni:*
 - *redazione di uno studio dettagliato per l'individuazione, la delimitazione e la valutazione della pericolosità per inondazione previsto dall'Allegato 8 delle NTA del PAI suddetto”*.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare trasmesso ha evidenziato quanto segue, specificando che sono stati estrapolati e riportati in corsivo dallo stesso gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La proposta in esame è relativa ad una variante ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n°160/2010, per l'ampliamento di uno stabilimento nel settore alimentare già esistente, su un terreno distinto in catasto al [...] *omissis*, con variazione della destinazione urbanistica da Zona “E” Agricola – Sottozona “E1” a Zona “D” Artigianato e Industria – Sottozona “D3.A” Industria.

La superficie del lotto oggetto di variante è di 13.153 mq *“attiguo ad aree legittimamente edificate e con destinazione urbanistica industriale già di proprietà del Proponente... con una superficie coperta esistente pari a 6.960,57 mq”* come riportato nel RP.

La superficie coperta di progetto è di 10.622,44 mq “di cui 1 567.30 mq sul lotto oggetto di variante ossia il 14.75%”, con volumetria complessiva in progetto pari a 98.044,32 mc.

Si riporta di seguito la tabella contenuta nel RP relativa agli standard urbanistici:


| descrizione | attuale come da P.d.C. | in progetto | limiti da N.T.A. |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|
| lotto a destinazione industriale | 19 963.00 mq | 33 116.00 mq | ≥ 5 000.00 mq |
| superficie coperta | 6 960.57 mq | 10 622.34 mq | max 11 038.67 mq (≤1/3 lotto) |
| volume | 55 066.49 mc | 98 044.32 mc | max 115 906.00 mc (≤3.50 mc/mq) |
| area di sosta e manovra | 1 610.10 mq | 2 045.00 mq | 1 961.72 mq (≥0.02 mq/mc) |
| verde privato | 4 097.00 mq | 4 000.76 mq | 4 000.44 mq (≥25% area libera) |
| verde pubblico e parcheggi | 752.00 mq | 1 354.56 mq | 1 315.30 mq (≥10% lotto variante) |

(...) nella progettazione dell'intervento di ampliamento di cui al presente Piano, è stato definito uno sviluppo in continuità delle consistenze edilizie già insediate andando ad inserire in aderenza le nuove superfici coperte e volumi e localizzando lungo le aree perimetrali le superfici dedicate al verde privato a scopo di “filtro” ed immediatamente a ridosso della pubblica viabilità le aree a verde pubblico e parcheggi. All'interno delle aree a verde privato inoltre, sono state ubicate le risorse utili alla compensazione idraulica quali il bacino di laminazione delle portate di scarico e la vasca interrata per il trattamento delle acque di prima pioggia.

L'area oggetto di intervento, attigua all'attuale insediamento industriale del soggetto Proponente, è ubicata nel settore Sud-Est del territorio comunale di Pontinia, a circa 9 km di distanza dal centro urbano, nella fascia compresa tra il fiume Ufente ed il confine con i comuni di Priverno e Sonnino individuato dalla sede ferroviaria della linea Napoli-Roma ed a poca distanza dall'agglomerato industriale A.S.I. di Mazzocchio lungo la via Migliara 53 sx (strada Marittima II).

Il contesto edilizio-urbanistico nel quale il Piano è localizzato è fortemente influenzato dal carattere della suddetta via di comunicazione, principale asse di collegamento stradale tra la viabilità della S.S. 148 “Pontina” e della S.S. 7 “Appia” con la rete autostradale centrale (A1 – Frosinone), la quale ha favorito lo sviluppo di un tessuto votato al settore artigianale ed industriale nonché alle già insediate aziende agricole con tenore di impresa.

Di seguito si riporta uno stralcio cartografico, estrapolato dal RP, relativo alla zonizzazione del lotto interessato dalla proposta in esame:



Si riporta di seguito lo stralcio ortofoto, estrapolato dal RP, dell'area in esame con inquadramento del complesso esistente:



CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono richiamati i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata, per i quali sono presenti contenuti dedicati all'analisi di coerenza esterna:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.):

L'area interessata dal Piano, così come rappresentata nel Rapporto Preliminare, risulta classificata ai sensi del P.T.P.R. come di seguito:

Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio

Sistema del Paesaggio Agrario

- *Paesaggio Agrario di Rilevante Valore*

Tavola B - Beni Paesaggistici

Ricognizione delle aree tutelate per legge

- *Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua (rif. art.36 NTA)*

Individuazione del patrimonio identitario regionale

- *Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto (rif. art.47 NTA)*

Tavola C - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale

- *Sistema dell'insediamento archeologico – Viabilità antica (fascia di rispetto 50 m)*

Per gli Usi Civici nel RP non viene riportato alcun riferimento, ma nella documentazione trasmessa vi è la nota prot. 6476 del 29/03/2022, con cui il Comune di Pontinia certifica che il terreno distinto in catasto al [...] omissis non risulta gravato da usi civici.

Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI):

Per l'area oggetto del Piano, secondo quanto riportato nel RP *"il lotto ricade in un'area di Attenzione Idraulica per pericolo d'inondazione dal P.A.I., adottato dall'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 01 del 13.17.2009"*.

Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR):

ARPA Lazio nel proprio parere di competenza riporta che *"l'area del Piano, ricade all'interno del Bacino 28 Badino, sottobacino afferente al corpo idrico artificiale Canale Linea Pio 1"* con stato ecologico "sufficiente", e stato chimico "buono".

Piano di Zonizzazione Acustica (PZA):

Nel RP viene riportato che *"Il Piano di Classificazione Acustica del territorio di Pontinia, già redatto in data antecedente alla prima variante di ampliamento portato a termine dal Proponente e successivamente adottato dal comune, classifica le aree in oggetto come di classe III, IV e V"*.

Piano Regolatore Generale (PRG) vigente:

Nel RP viene riportato che *"Ai sensi del P.R.G. vigente comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.783 del 14 marzo 2000, l'area è classificata come Zona Agricola "E" – Sottozona "E1"."*

CONSIDERATO che nel RP è stata verificata anche la coerenza della proposta in esame con gli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina**

La Soprintendenza ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta inerente la variante di cui all’oggetto, acquisita a ns. prot. n. 2497 dell’1.3.2023, questa Soprintendenza, per quanto di stretta competenza archeologica, alla luce della vincolistica vigente e della potenzialità archeologica del territorio, prescrive che le aree oggetto di intervento, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, siano sottoposte ad indagini archeologiche, le cui caratteristiche saranno definite dal funzionario responsabile, che verranno svolte a carico del committente e sotto la direzione scientifica di questo Ufficio, da ditta specializzata o operatore archeologo, debitamente supportato dal punto di vista tecnico e logistico, il cui curriculum dovrà essere preventivamente inviato per approvazione, anche tacita, della Scrivente.*

Di ogni operazione di scavo dovrà essere prodotta dettagliata documentazione che confluirà in apposita relazione”.

- **ARPA LAZIO**

L’Agenzia regionale fornisce le seguenti considerazioni in relazione alle diverse componenti ambientali:

- **ARIA:** *“(…) La situazione che ha caratterizzato il Comune di Pontinia nel quadriennio sopra riportato, mostra nell’annualità 2020 (anno caratterizzato dal lockdown), una criticità per l’inquinante secondario frazione PM 2.5 delle polveri sottili, rientrata poi nel 2021 nei normali valori statistici. Si evidenzia che nella fase di esecuzione del Piano in esame, occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione degli impatti della fase di cantierizzazione (dispersione delle polveri, movimentazione di terra, trasporto di materiale, nonché al funzionamento dei veicoli e macchinari di cantiere), inoltre le opere previste dovranno rispettare quanto previsto dalle “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia - L.R. 27/05/2008, n. 6. Infine, in merito al risparmio energetico si rammenta che l’art. 26 del D.lg. 199/2021, introduce l’obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III al D. Lgs. 199/2021 medesimo (Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva).*
- **RISORSE IDRICHE:** *“(…) Di conseguenza l’area in esame dal punto di vista dello Stato ecologico presenta una criticità in quanto non realizza l’obiettivo di qualità fissato dalla norma ovvero il raggiungimento dello stato ecologico di “Buono”. A tal fine gli enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per il raggiungimento di tale stato in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Per quanto attiene gli aspetti relativi alla depurazione e approvvigionamento idrico della zona interessata al Piano in esame, le opere previste in fase di attuazione della variante in esame dovranno rispettare le prescrizioni dettate nel nulla osta P.A.I. del 13/04/2021 prot.n. 4795/2021 e del parere favorevole di compatibilità espresso con Determinazione n. G11521 del 27/09/2021 dalla Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio, riportate tra l’altro nel R.P. pag. 22, 23, e meglio specificate a pag. 27: “Nel Piano è prevista la realizzazione di nuove opere destinate al potenziamento degli impianti di smaltimento delle acque di lavorazione e di prima pioggia. In particolare, i nuovi piazzali esterni saranno drenati da una rete interrata e le acque recapitate ad una vasca di prima pioggia collegata a valle con un bacino di laminazione delle portate di scarico in cui verranno convogliate, con apposita e separata rete interrata, le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei nuovi fabbricati. Lo scarico nel corpo recettore finale (Fiume Ufente) sarà regolato nel rispetto del principio di invarianza idraulica laminando, in apposito bacino interrato, i volumi in esubero.”*

A quanto risulta dalle informazioni e dalla cartografie in possesso di Arpa Lazio, il sistema di depurazione del territorio Comunale di Pontinia, di seguito riportato (Fig. 5), non è in connessione con l'area rurale in esame (via Migliara 53 sx), distante 7,8km. Pertanto l'insediamento deve provvedere autonomamente allo smaltimento delle acque industriali e delle acque reflue urbane generate dall'impianto medesimo.

Si evidenzia inoltre che le acque di lavaggio e acque di prima pioggia delle aree di parcheggio dovranno essere convogliate e opportunamente trattate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

Infine con riferimento alla sostenibilità idrica, gli interventi edilizi previsti dalla variante in esame dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6. Per le finalità di risparmio idrico inoltre si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.).

- **RIFIUTI:** "(...) Si evidenzia che l'attuazione della variante in esame potrebbe portare ad una maggiore produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilabili, i quali nel caso fossero prodotti dovranno essere gestiti in conformità agli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116; Nella gestione dei rifiuti speciali, anche per quelli derivanti dalle attività di cantiere, si dovrà rispettare quanto stabilito dal D.lgs 152/06 e smi.
- **RUMORE:** "Fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e dei Requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997, nella fase di realizzazione della variante in esame occorrerà mettere in campo adeguate misure di mitigazione in fase di cantiere".
- **SUOLO:** "(...) per l'annualità 2021 che il Comune di Pontinia ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari al 8,7 % corrispondente a circa 970.3 ha di superficie di suolo consumato per l'anno 2021... Si evidenzia infine che il Piano in esame, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6, e prevedere opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità.
- **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:** Nel caso in cui, la variante in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorrerà considerare i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, in quanto l'eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante (Legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003), poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.
- **RADON:** A seguito dell'emanazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m³, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 2024. In considerazione di quanto sopra riportato è quindi necessario che in fase di esecuzione della variante in esame si introducano idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020.

- **Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica: Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo**

La struttura regionale ha evidenziato quanto riportato di seguito:

"Sotto l'aspetto urbanistico

(...) al Rapporto Preliminare non sono allegati elaborati grafici che rappresentino l'ampliamento del complesso industriale proposto; le considerazioni che si faranno terranno conto della documentazione prodotta dando atto che nell'eventuale prosieguo dell'iter approvativo dovranno essere prodotte documentazioni di maggiore dettaglio, sia in termini di tavole che in termini di relazioni, che consentano di valutare il progetto proposto di cui la Variante al PRG è solamente la diretta conseguenza.

(...) la verifica degli standard di cui al D.M. n. 1444/1968 è stata effettuata sulla base della superficie di Variante pari a mq 13.153; ciò premesso appare opportuno che nell'eventuale prosieguo dell'iter di approvazione, tenuto conto che in conseguenza della Variante l'insediamento raggiunge una superficie territoriale pari mq 33.116, dovrà essere verificata la dotazione di standard dell'intero insediamento e considerando eventuali superfici a standard già cedute precedentemente.

- *(...) La procedura prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, invocata dai richiedenti, è una procedura di tipo straordinario applicabile alle attività produttive che fonda il proprio presupposto sulla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico comunale di aree da destinare allo scopo; l'assenza o l'insufficienza debbono essere certificati dal Comune che quindi deve attestare l'esistenza di tali presupposti.*

Nel caso di specie, tenuto conto che la procedura di VAS è preliminare rispetto al successivo iter di eventuale approvazione, non è presente nella documentazione presentata l'attestazione di cui sopra e neppure è dato sapere se la stessa sia presente nella sopra citata Deliberazione di C.C. n. 62 del 29.12.2020, anch'essa non presente agli atti, di espressione del parere preliminare favorevole da parte del Comune di Pontinia; tale documentazione dovrà tuttavia essere presentata nell'eventuale prosieguo dell'iter di approvazione in quanto costituisce l'imprescindibile presupposto della attivazione della procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.

- *(...) nell'eventuale prosieguo dell'iter di approvazione venga proposto in approvazione il progetto di ampliamento dell'insediamento industriale in variante, che rappresenterà l'intervento da sottoporre a procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. Si prende infine atto che risulta essere già presente il parere favorevole con prescrizioni sulla Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R.L. n. 2649/1999 rilasciato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G11521 del 27.09.2021; al riguardo si rammenta che gli elaborati geologici e vegetazionali allegati a detto parere dovranno costituire allegato della documentazione progettuale da produrre in caso di prosieguo dell'iter.*

Sotto l'aspetto paesaggistico

Nel rapporto Preliminare non risultano essere presenti informazioni in merito all'esistenza di eventuali gravami d'uso civico; tale aspetto dovrà essere approfondito nelle successive fasi dell'iter procedurale in quanto ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 i terreni gravati da Uso Civico sono sottoposti alla tutela paesaggistica e alla disciplina paesaggistica disposta dal PTPR, ancorché la ricognizione dei gravami di uso civico non sia riportata nella Tav. B di ricognizione dei Beni Paesaggistici ai sensi dell'art 134 del D. Lgs 42/2004.

(...) L'area di Variante ricade integralmente nella fascia di rispetto del Fiume Ufente.

(...) L'area di Variante ricade per la maggior parte nella fascia di rispetto del Canale della Selcella.

(...) si manifestano forti dubbi e perplessità in merito all'inquadramento della Variante al PRG proposta nella fattispecie di cui al comma 12 dell'art. 36 delle NTA del PTPR

- *(...) Nel caso di specie si segnala preliminarmente l'assenza del requisito della eccezionalità della deroga prevista dal citato comma 12; si segnala infatti che la Variante al PRG proposta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 è la terza proposta sul medesimo insediamento in quanto risultano, come del resto dichiarato dal proponente, già rilasciati in passato altri titoli abilitativi in Variante al PRG ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.*

La Variante proposta è finalizzata altresì all'ampliamento di un insediamento industriale esistente e detto intervento non è qualificabile come infrastruttura, servizio o adeguamento funzionale di attrezzatura tecnologica; lo scopo è unicamente, come riportato nel Rapporto Preliminare, creare nuovi volumi e superfici in aderenza allo stabilimento industriale esistente ai fini dello svolgimento nelle stesse di attività di stoccaggio degli imballi e smistamento delle spedizioni attualmente svolte sul piazzale dell'insediamento industriale esistente e, conseguentemente dotarle, per obbligo di legge, delle relative aree di standard.

Non si evidenziano altresì elementi di riqualificazione dei tessuti circostanti, dovendosi questi ultimi intendere quali tessuti circostanti all'area di intervento. Tale caratteristica degli interventi in deroga è esplicitamente richiesta dal sopra citato comma 12; la previsione di aree a verde privato, di cui non è

possibile verificare la localizzazione e le caratteristiche stante l'assenza di elaborati grafici relativi all'ampliamento che si intende realizzare, non possono essere considerati elementi di riqualificazione dei tessuti circostanti in quanto pertinenti e funzionali ad un insediamento produttivo privato.

Non appare inoltre sostanziale il fatto che i nuovi volumi saranno realizzati per la gran parte all'interno della Zona D3 e solo in minima parte ricadranno nell'ambito oggetto di Variante al PRG; le fattispecie di cui al comma 12 dell'art. 36 delle NTA del PTPR valgono infatti indipendentemente dalla destinazione zonizzativa prevista dagli strumenti urbanistici.

Tutto ciò premesso la Variante proposta non appare in sostanza conforme con le forme di tutela previste dall'art. 36 delle NTA del PTPR approvato.

Conclusioni

Tutto ciò premesso e considerato, limitatamente alle componenti ambientali di competenza della scrivente Area in relazione alle verifiche di cui all'art.12 del DLgs 152/2006, si ritiene che l'intervento proposto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 come descritto nel Rapporto Preliminare comporti ulteriori impatti negativi e potenzialmente significativi sull'ambiente sotto il profilo paesaggistico.

PRESO ATTO che:

- il Comune di Pontinia, a seguito dei pareri pervenuti, con nota prot. 18825 del 23/08/2023, acquisita con prot. 925038 del 23/08/2023, ha comunicato l'intervenuta dichiarazione di interesse pubblico della proposta con D.C.C. n.22 del 26/05/2023 ai fini della richiesta di deroga ai sensi dell'art.14 c.1 lett. d) delle Norme del P.T.P.R. ed ha richiesto la sospensione temporanea del procedimento in oggetto, in attesa dell'acquisizione del parere preventivo e vincolante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo alla suddetta deroga;
- con nota acquisita al prot. reg. 1427114 del 07/12/2023 il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V ha avviato il procedimento per la deroga di cui all'art. 14 co. 1 lett. d) delle NTA del PTPR, a seguito di istanza da parte del Comune di Pontinia;
- con nota prot. 6325 del 21/02/2024, acquisita con prot. 244743 del 21/02/2024, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V ha trasmesso per conoscenza all'Autorità Competente il proprio parere favorevole alla deroga ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d) delle norme del PTPR;
- il Comune di Pontinia con nota prot. 9200 del 04/04/2024, acquisita con prot. 458803 del 04/04/2024, ha richiesto la riattivazione del procedimento in oggetto, avendo acquisito il suddetto parere prot. 6325 del 21/02/2024 del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V;

PRESO ATTO che:

- Il Comune di Pontinia ha dichiarato l'interesse pubblico della proposta con DCC n. 22 del 26.05.2023, con le seguenti motivazioni richiamate nella nota del MIC prot. 6325 del 21/02/2024:

PRESO ATTO che con DCC n. 22 del 26.05.2023 il Comune di Pontinia a riscontro della richiesta della Società Gestal 2000 srl, di cui alla nota prot.n. 25292/2022, ha determinato la pubblica utilità dell'intervento relativo all'"ampliamento dell'opificio produttivo" sito in [...] omissis, in quanto "alla luce delle ordinarie valutazioni cui deve rifarsi la Pubblica amministrazione ai fini della verifica e della dichiarazione di interesse pubblico":

- *"la realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento, nell'area di cui si chiede variante urbanistica, rende possibile l'attuazione del Programma del Distretto Alimentare di Qualità dell'Ortofrutta – contratto "Diquor Argo Pontino" volto a consentire, nell'ambito dello sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo, oltre che l'occupazione di maestranze, l'integrazione di attività agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriali;*

- *Le attività agricole e le connesse attività di lavorazione e produzione del settore agroalimentare, sono di primaria importanza per l'economia locale e per il territorio, da sempre a forte vocazione agricola e da anni insignito del "Spiga Verde" proprio per le sue caratteristiche e per la realtà imprenditoriali del Settore insediatesi e sviluppatasi nel tempo;*

PRESO ATTO che nel dispositivo della sopracitata DCC n.22/2023 il Comune dichiara che: "attesa l'accertata mancanza di alternative localizzative unitamente ai riflessi produttivi ed occupazionali che la richiesta di variante urbanistica, finalizzata all'ampliamento del complesso industriale di cui in narrativa, comporta per l'economia dell'intero territorio comunale";

TENUTO CONTO che:

- **Il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio**, con la suddetta nota prot. 6325 del 21/02/2024, acquisita con prot. 244743 del 21/02/2024 in merito alla Deroga ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d) delle norme del PTPR, ha espresso parere favorevole *"alle condizioni indicate nel parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina prot.n.1352 del 08.02.2024"*; si riporta di seguito quanto evidenziato nel parere:

in ordine alla conformità paesaggistica:

- *come scritto al punto 1.1 relativamente alla normativa di PTPR, l'intervento non risulta conforme in quanto proposto all'interno della fascia di 150 metri di rispetto dei corsi d'acqua e, per le zone agricole, la norma dell'art. 36 non pone deroghe all'inedificabilità;*

in ordine alla compatibilità paesaggistica:

- *l'ampliamento proposto va a interessare parte di un'area di forma vagamente quadrangolare confinata tra la via Marittima, il fiume Ufente che, piegando verso sud, ne definisce due lati, e l'attuale opificio di proprietà della Gestal 2000 s.r.l. Pertanto, il lotto si presenta come isolato dalla pianura circostante, e tale caratteristica lo rende meno problematico dal punto di vista dell'equilibrio morfologico di quel contesto in quanto, a parere della Scrivente, non concorre in maniera influente a definire il carattere generale dell'area della pianura pontina;*

- *Inoltre, lo stato dei luoghi circostanti all'attuale opificio non presenta spiccati elementi di qualità paesaggistica e, dunque, l'ampliamento potrebbe essere occasione di una migliore sistemazione del contesto, valorizzando il lungo Ufente e la strada Marittima con l'inserimento di elementi vegetali aventi anche la funzione di mitigare l'impatto sia dell'edificio esistente che del suo ampliamento.";*

con riguardo agli aspetti archeologici

"(...) nei dintorni dell'area di intervento sono stati effettuati rinvenimenti di età romana e protostorica, pertanto l'area è ad alto potenziale archeologico e dovrà essere indagata nel caso di approvazione definitiva del progetto. Non sono presenti al momento manufatti emersi di interesse archeologico con i quali la proposta possa interferire.";

(...) sebbene non siano state fornite le valutazioni tecniche relative all'assenza di alternative localizzative, la stretta interrelazione localizzativa, funzionale e tecnologica dell'intervento che si configura, di fatto, come completamento di una costruzione esistente, per la quale sono state ampiamente riportate nei documenti le ragioni di tipo strategico e tecnico economiche assunte dall'amministrazione, possa tuttavia ritenersi accoglibile;

(...) pur constatando la non conformità degli elementi di progetto previsti alle norme paesaggistiche vigenti, si possa concordare con la Soprintendenza nel riconoscere come le necessarie puntuali misure mitigatorie da individuare in sede di autorizzazione paesaggistica sia con riferimento alle caratteristiche architettoniche che alla riprogettazione dell'intero ambito, potranno contribuire al migliore inserimento paesaggistico del progetto nell'ambito tutelato di cui trattasi, e di riqualificazione complessiva dell'area in accordo con quanto esplicitamente indicato con riguardo alle deroghe previste per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art.36 delle norme del PTPR;

(...) questa DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'ammissibilità alla deroga alle norme paesaggistiche vigenti prevista dall'art. 14 co.1 lett.d) delle Norme

del PTPR approvato con D.C.R. n.5 del 21.04.2021 per l'intervento di ampliamento dell'opificio produttivo" sito in [...] omissis nel comune di Pontinia, della Società Gestal 2000, alle condizioni indicate nel parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina prot.n.1352 del 08.02.2024 di seguito riportate:

- a) tutti gli interventi in progetto dovranno essere sottoposti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, che non si può ritenere rilasciata con il presente parere;*
- b) la deroga richiesta si ritiene attuabile soltanto sulla fascia di rispetto del corso d'acqua (art.142, co.1, lett.c) del D.Lgs. 42/2004) compresa tra 50 e 150 metri; la precedente fascia di 50 metri dovrà essere lasciata ineditata e permeabile ed essere oggetto di un distinto progetto di riqualificazione e mitigazione, riguardante tutta la superficie ricadente nella proprietà GESTAL 2000 che dovrà essere presentata alla scrivente Soprintendenza per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;*
- c) dovrà in ogni caso essere garantita la permeabilità dei suoli delle aree scoperte, piazzali e parcheggi, che pertanto dovranno essere realizzati con idonei materiali;*
- d) dovrà essere previsto un progetto di riqualificazione con una fascia verde posta al perimetro dell'impianto;*
- e) non si ritiene di potere rilasciare la deroga con riguardo all'ampliamento dell'isola ecologica nell'attuale localizzazione, prescrivendo che venga più opportunamente collocata tra l'impianto di depurazione esistente e la struttura esistente;*
- f) considerata la rilevanza dell'opificio in relazione al pubblico interesse, questa Soprintendenza si riserva, nell'ambito delle successive procedure autorizzative relative al progetto e ai conseguenti lavori di movimento terra, la facoltà di prescrivere indagini di archeologia preventiva, oltre alle prescrizioni specifiche volte al miglior inserimento del nuovo manufatto e all'idonea sistemazione dei luoghi;*
- g) non saranno possibili ulteriori deroghe su questa medesima area.*

PRESO ATTO che con nota prot. 10074 del 15/04/2024, acquisita con prot. 510922 del 16/04/2024, l'Autorità Procedente ha trasmesso documentazione inerente la richiesta integrazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- *note prot. n.0001799 del 28/02/2020 e prot. n.0002985 del 27/04/2020 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore Roma capitale e sub - Distrettuale Lazio;*
- *nota prot. n.0004785/2021 del 13/04/2021 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino.*

DATO ATTO che l'Autorità Competente, con nota prot. 555338 del 24/04/2024, ha inoltrato le integrazioni dell'AP all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, senza ricevere riscontro;

TENUTO CONTO che:

- Il **Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino** con nota prot. 4795 del 13/04/2021, trasmessa dall'Autorità Procedente con la sopra richiamata nota prot. 10074 del 15/04/2024, acquisita al prot. reg. 510922 del 16/04/2024, ha espresso parere favorevole ai sensi delle NTA del PAI, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che la proposta progettuale sia integrata con il progetto delle opere compensative (secondo l'allegato A al disciplinare PAI del 2016 della Provincia di Latina) completo della verifica idraulica integrativa con il calcolo del volume di invaso (per TR 200 anni), necessario alla laminazione della piena, calcolo del tempo di svuotamento dello stesso, indicazione e dimensionamento del tipo di sistema di scarico finale;*
 - b) che si proteggano le tubature di scarico delle acque reflue realizzate sotto traccia e/o all'interno di fodere verticali ancorate a elementi portanti dell'edificio;*
 - c) che non si realizzino pozzetti, manufatti di decantazione di acque reflue o impianti di depurazione a cielo aperto o comunque non a tenuta;*

d) che si installino eventuali serbatoi di combustibile liquido o gassoso esclusivamente all'esterno dei fabbricati e si utilizzi solo il tipo a tenuta stagna saldamente ancorati al suolo, resistenti alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;

e) che si mantengano efficienti gli impianti elettrici e telefonici dei locali soggetti a potenziale allagamento con predisposizione di idonee caratteristiche per l'isolamento elettrico e relativo indice di protezione (IP), nonché si realizzi e mantenga l'impianto elettrico protetto da dispositivi di interruzione automatica ad alta sensibilità;

f) che non sia ulteriormente ridotta la permeabilità dell'area prevedendo necessarie soluzioni di mitigazione alternative che consentano di raccogliere le acque provenienti dalle coperture in appositi serbatoi e/o vasche di accumulo che potranno essere utilizzate per altri scopi (ad esempio igienico– sanitario, antincendio o altro) con potenziale risparmio della risorsa idrica ed economico;

g) che sia realizzata un'efficiente rete di drenaggio delle acque di prima pioggia ricadenti sulle coperture, intorno al fabbricato ed in generale su tutto il lotto per garantire il regolare deflusso delle acque dal sito con costanti e programmati interventi di manutenzione;

h) che non si eseguano trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità d'invaso dell'area interessata da potenziale allagamento.

(...) qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata al parere preventivo dell'Autorità Idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per sé o gli aventi causa, a sottostare.

TENUTO CONTO altresì che:

- **La Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio** con Determinazione Regionale G11521 del 27/09/2021 ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001, seppur al di fuori della presente procedura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La Determinazione G08625 del 28/06/2021, che riporta dati non corretti per un mero errore di battitura, è rettificata con la presente Determinazione, che sostituisce integralmente la precedente.
2. Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella Relazione Geologica redatta dal geol. Alessandro Carlomagno, con particolare attenzione alla liquefacibilità dei terreni ed alle quote topografiche in relazione con la rete idrica.
3. Le nuove aree occupate dal Piano dovranno essere realizzate a invarianza idraulica in ottemperanza della D.G.R. n. 117 del 24/03/2020.
4. L'edificio dovrà essere realizzato mantenendo una distanza di rispetto di 50 m dall'argine del Fiume Ufente.
5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere del Consorzio di Bonifica prot. 4795/2021, che qui si intendono integralmente riportate.
6. Considerando la bassa acclività del sito, la falda a 2 m dal piano campagna e la situazione morfologica locale, il piano di calpestio del manufatto dovrà essere rialzato di almeno 30 cm dall'attuale piano campagna.
7. Non dovranno essere realizzati interrati e seminterrati.
8. Il piano di posa delle fondazioni dovrà essere su litologie con caratteristiche geomeccaniche e sismiche omogenee, in ottemperanza della Circ. 769/1982.
9. Il materiale di risulta dagli scavi non utilizzabile in loco, dovrà esser smaltito in ottemperanza della normativa vigente.
10. Dovranno essere rispettate tutte le norme statali e regionali per le costruzioni in zona sismica.
11. Qualora si eseguano perforazioni oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata e Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2),

riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

12. Dovranno essere rispettate le prescrizioni vegetazionali redatte dalla dott.ssa agr. Angela Ciotti

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- La variante proposta interessa un'area adiacente ad un insediamento industriale esistente ed è finalizzata all'ampliamento dell'attività produttiva, con cambio di destinazione urbanistica *"da Zona "E" Agricola – Sottozona "E1" a Zona "D" Artigianato e Industria – Sottozona "D3.A" Industria"*, per una superficie complessiva di 13.153 mq, come riportato nel RP;
- L'Autorità Procedente con DCC n. 22 del 26.05.2023 ha determinato la pubblica utilità della proposta in quanto *"la realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento, nell'area di cui si chiede variante urbanistica, rende possibile l'attuazione del Programma del Distretto Alimentare di Qualità dell'Ortofrutta – contratto "Diquor Argo Pontino" volto a consentire, nell'ambito dello sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo, oltre che l'occupazione di maestranze, l'integrazione di attività agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriali"*, evidenziando altresì che *"Le attività agricole e le connesse attività di lavorazione e produzione del settore agroalimentare, sono di primaria importanza per l'economia locale e per il territorio, da sempre a forte vocazione agricola"*;
- L'area interessata dalla proposta di variante è compresa nella fascia di rispetto del Fiume Ufente ed in parte del canale Selcella, nelle quali ai sensi dell'art. 36 delle NTA è prevista l'inedificabilità all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua di 150 m; tuttavia in base a quanto riportato nel RP *"nessuna attività di edificazione è prevista nella fascia di inedificabilità assoluta dei cinquanta metri a partire dall'argine dei corsi d'acqua"*;
- In relazione alla componente paesaggio i Soggetti Competenti hanno rilevato la non conformità della proposta alle norme del PTPR stante l'interferenza con la fascia di rispetto del corso d'acqua e la potenzialità archeologica dell'area, ravvisando la necessità di indagini;
- L'Autorità Procedente, in virtù dell'interesse pubblico della proposta, ha richiesto la deroga alle norme di PTPR ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. d), sui cui il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio si è espresso favorevolmente con nota prot. 6325 del 21/02/2024, rilevando che *"il lotto si presenta come isolato dalla pianura circostante, e tale caratteristica lo rende meno problematico dal punto di vista dell'equilibrio morfologico di quel contesto in quanto, (...), non concorre in maniera influente a definire il carattere generale dell'area della pianura pontina; (...) lo stato dei luoghi circostanti all'attuale opificio non presenta spiccati elementi di qualità paesaggistica; (...) pur constatando la non conformità degli elementi di progetto previsti alle norme paesaggistiche vigenti, si possa concordare con la Soprintendenza nel riconoscere come le necessarie puntuali misure mitigatorie da individuare in sede di autorizzazione paesaggistica sia con riferimento alle caratteristiche architettoniche che alla riprogettazione dell'intero ambito, potranno contribuire al migliore inserimento paesaggistico del progetto nell'ambito tutelato di cui trattasi, e di riqualificazione complessiva dell'area in accordo con quanto esplicitamente*

indicato con riguardo alle deroghe previste per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art.36 delle norme del PTPR”;

- Al fine di contribuire al migliore inserimento paesaggistico del progetto nell'ambito tutelato in esame e di riqualificazione complessiva dell'area, il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio ha indicato specifiche condizioni;
- L'area in esame è ubicata *“in un'area di Attenzione Idraulica per pericolo d'inondazione dal P.A.I.”* ai sensi dell'art. 27 del PAI come riportato nel RP, per cui l'Autorità di Bacino ha evidenziato la necessità di uno studio dettagliato per l'individuazione, la delimitazione e la valutazione della pericolosità per inondazione previsto dall'Allegato 8 delle NTA del PAI suddetto;
- In riscontro alla richiesta dell'Autorità di Bacino, l'Autorità Procedente, ha trasmesso il parere favorevole con condizioni del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, di cui alla nota prot. 4795 del 13/04/2021;
- Nel parere del Consorzio di Bonifica sopra richiamato sono presenti prescrizioni inerenti le interferenze con il corso d'acqua presente, e la necessità di individuare idonee misure di mitigazione e garantire la permeabilità delle superfici; in particolare il superamento delle criticità è condizionato, tra l'altro, al *“progetto delle opere compensative (secondo l'allegato A al disciplinare PAI del 2016 della Provincia di Latina) completo della verifica idraulica integrativa con il calcolo del volume di invaso (per TR 200 anni), necessario alla laminazione della piena, calcolo del tempo di svuotamento dello stesso, indicazione e dimensionamento del tipo di sistema di scarico finale;”* ed alla assenza di *“trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità d'invaso dell'area interessata da potenziale allagamento”;*
- per la variante proposta è stato altresì acquisito il parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 di cui alla Determinazione Regionale G11521 del 27/09/2021, che inoltre richiama integralmente il succitato parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;
- anche ARPA Lazio nel proprio parere ha rilevato criticità in riferimento alla componente *“Risorse Idriche”*, evidenziando che è necessario rispettare le prescrizioni contenute nel suddetto parere del Consorzio di Bonifica e nella Determinazione n. G11521 del 27/09/2021 dalla Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio;
- La competenza sul PAI è attualmente dell'Autorità di Bacino, che ha evidenziato la necessità di uno studio dettagliato per l'individuazione, la delimitazione e la valutazione della pericolosità per inondazione previsto dall'Allegato 8 delle NTA del PAI suddetto, ma non ha fornito riscontro alle integrazioni trasmesse dall'Autorità Procedente con nota prot. 10074 del 15/04/2024;
- È previsto un incremento del fabbisogno idrico di circa 5.500 mc/anno, in base al quale risulta *“compatibile sia l'attuale impianto di approvvigionamento idrico sia l'attuale sistema di depurazione delle acque reflue di lavorazione”*, secondo quanto riportato nel RP;
- Tuttavia ARPA Lazio ha rilevato che il sistema di depurazione del territorio Comunale di Pontinia non è in connessione con l'area rurale in esame [...] *omissis*, distante 7,8km e pertanto l'insediamento deve provvedere autonomamente allo smaltimento delle acque industriali e delle acque reflue urbane generate dall'impianto medesimo; in particolare le acque di lavaggio e acque di prima pioggia delle aree di parcheggio dovranno essere convogliate e opportunamente trattate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;

- L'area in esame *“è direttamente accessibile dalla [...] omissis”* e che in fase di esercizio è previsto un incremento di risorse umane pari a 10/12 unità, come riportato nel RP;
- ARPA Lazio per la componente *“Aria”* non rileva impatti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento, purché nel rispetto delle condizioni imposte dalla normativa di settore;
- E' previsto un incremento di superficie coperta nell'area in esame di circa 3.662 mq, come riportato nel RP, e che ARPA Lazio in merito alla componente *“Suolo”* non ha rilevato specifiche criticità, evidenziando l'opportunità di individuare misure mitigative per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni che riducano al minimo i processi di degradazione del suolo, evitando di ridurre ulteriormente la permeabilità dell'area, come anche prescritto dal Consorzio di Bonifica e dal Ministero della Cultura, in relazione alla fascia di 50 metri dai corsi d'acqua che dovrà essere mantenuta ineditata e permeabile;
- La proposta di variante prevede *“la realizzazione di aree dedicate a verde pubblico e parcheggi direttamente accessibili dalla pubblica viabilità secondo gli standard di legge (D.M. 1444/68)”* per un totale di 602,56 mq, cui si aggiungono 150 mq di parcheggi per gli addetti, come riportato nel RP;
- In merito agli standard la struttura regionale competente in materia urbanistica ha evidenziato che *“dovrà essere verificata la dotazione di standard dell'intero insediamento”*, e che per quanto riguarda gli spazi a verde privato *“non possono essere considerati elementi di riqualificazione dei tessuti circostanti in quanto pertinenti e funzionali ad un insediamento produttivo privato”*;
- Nel RP viene riportato che per il complesso nel lotto in esame sono già avvenuti due ampliamenti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 negli ultimi 10 anni, e che la variante in esame viene proposta ai sensi della medesima norma; in merito a tale aspetto la struttura regionale competente in materia urbanistica ha evidenziato che la procedura prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 *“è una procedura di tipo straordinario applicabile alle attività produttive che fonda il proprio presupposto sulla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico comunale di aree da destinare allo scopo; l'assenza o l'insufficienza debbono essere certificati dal Comune che quindi deve attestare l'esistenza di tali presupposti”*, e che nel caso specifico per quanto sopra richiamato non risulta essere presente il *“requisito della eccezionalità della deroga...”*;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell'allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- la proposta di variante è stata dichiarata di interesse pubblico in quanto si rende necessaria per *“l'attuazione del Programma del Distretto Alimentare di Qualità dell'Ortofrutta – contratto “Diquor Argo Pontino” volto a consentire, nell'ambito dello sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo, oltre che l'occupazione di maestranze, l'integrazione di attività agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriali”*;
- l'area interessata dal Piano non ricade nel perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- l'area interessata dalla variante, sulla base del PTPR approvato con DCR n. 5/2021, risulta interferire con le fasce di rispetto delle acque pubbliche secondo la Tavola B *“Beni paesaggistici”*, che devono essere mantenute integre ed inedificate ai sensi dell'art. 36 delle NTA;
- Il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio, pur constatando la non conformità della proposta alle norme del PTPR, ha ritenuto ammissibile la deroga alle norme paesaggistiche

vigenti prevista dall'art. 14 co.1 lett. d), nel rispetto di specifiche condizioni che garantiscano la compatibilità con i beni tutelati, da valutare puntualmente nel successivo procedimento di autorizzazione paesaggistica;

- puntuali misure mitigatorie da individuare in sede di autorizzazione paesaggistica sia con riferimento alle caratteristiche architettoniche che alla riprogettazione dell'intero ambito, potranno contribuire al migliore inserimento paesaggistico della proposta nell'ambito tutelato di cui trattasi, e di riqualificazione complessiva dell'area, come rilevato dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio;
- il reperimento di aree da destinare a verde e da sottoporre a specifica progettazione può contribuire garantire la permeabilità dei suoli ed alla riqualificazione dell'intera area;
- Il consumo di suolo può altresì essere compensato dal mantenimento e/o realizzazione di aree a verde, contribuendo a mitigare gli effetti di sottrazione permanente delle superfici vegetate;
- l'Autorità Procedente si è impegnata a mantenere inedificata la fascia di rispetto di 50 m dai corsi d'acqua, così come dichiarato nel RP (*"nessuna attività di edificazione è prevista nella fascia di inedificabilità assoluta dei cinquanta metri a partire dall'argine dei corsi d'acqua"*);
- il parere favorevole con condizioni del Consorzio di Bonifica con nota prot. 4795 del 13/04/2021 acquisito in relazione al livello di pericolosità riportato nel PAI per l'area in esame, dovrà essere confermato dall'Autorità di Bacino attualmente competente;
- risulta in ogni caso necessario evitare trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità d'invaso dell'area interessata da potenziale allagamento;
- in riferimento agli aspetti geomorfologici e vegetazionali risulta essere stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2011;
- ARPA LAZIO non ha rilevato impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante sulle componenti ambientali che non possano essere mitigati da opportune misure; l'incremento di traffico veicolare stimato, tenuto conto dell'ambito territoriale di riferimento e delle infrastrutture stradali già esistenti, può non determinare ricadute sulla qualità dell'aria, purché vengano attuate le apposite indicazioni e condizioni di mitigazione formulate da ARPA Lazio;
- Dal punto di vista urbanistico, la struttura regionale competente ha evidenziato la necessità di chiarimenti in merito alla verifica dei presupposti per il ricorso all'art. 8 del DPR 160/2010, ed alla verifica del reperimento delle aree a standard;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:

1. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni individuate dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, nel proprio parere di ammissibilità alla deroga di cui all'art. 14 co. 1 lett. d) delle NTA del PTPR;

2. Venga mantenuta ineditata e permeabile la fascia di rispetto di 50 m dai corsi d'acqua, ed in ogni caso non ridotta l'attuale permeabilità dell'area attraverso idonee soluzioni che rispettino quanto previsto dall'art. 4 co. 2 lett. d) della L.R. 6/2008 e che limitino i processi di degradazione del suolo;
3. Nell'ambito del successivo procedimento di autorizzazione paesaggistica, dovrà essere sviluppato un apposito progetto di riqualificazione e mitigazione, riguardante tutta l'area e finalizzato ad una migliore sistemazione del contesto, valorizzando il lungo Ufente e la strada Marittima con l'inserimento di elementi vegetali aventi anche la funzione di mitigare l'impatto sia dell'edificio esistente che del suo ampliamento;
4. Dovrà essere acquisito il parere dell'Autorità idraulica ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 delle N.A. del PAI;
5. Dovrà essere rispettato il contenuto del parere del Consorzio di Bonifica prot. 4795 del 13/04/2021 ed eventuali ulteriori misure che l'Autorità idraulica competente riterrà necessarie;
6. in merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali, dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute nel parere ex art. 89 del DPR. N. 380/2001 reso dall'Area regionale Tutela del Territorio con prot. G11521 del 27/09/2021;
7. Preventivamente all'attuazione degli interventi sia adeguatamente verificata l'effettiva capacità dell'acquedotto e dello smaltimento delle acque reflue sia in relazione alle utenze previste che alle attività da svolgere, e sia garantita la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale nel rispetto degli obiettivi del PTAR, richiamando inoltre l'art.4, co.2 lett. a, b, c e l'art.5 della L.R. n.6/2008;
8. In caso venga confermata l'assenza di connessione dell'area in esame con il sistema di depurazione del territorio Comunale di Pontinia, l'insediamento dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento delle acque industriali e delle acque reflue urbane generate dall'impianto medesimo;
9. Come riportato nel RP, dovranno essere realizzate nuove opere destinate al potenziamento degli impianti di smaltimento delle acque di lavorazione e di prima pioggia, *"i nuovi piazzali esterni saranno drenati da una rete interrata e le acque recapitate ad una vasca di prima pioggia collegata a valle con un bacino di laminazione delle portate di scarico in cui verranno convogliate, con apposita e separata rete interrata, le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei nuovi fabbricati. Lo scarico nel corpo recettore finale (Fiume Ufente) sarà regolato nel rispetto del principio di invarianza idraulica laminando, in apposito bacino interrato, i volumi in esubero."*
10. La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D. Lgs. 152/2006 e art. 25 co. 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali);
11. Nel lotto in esame dovrà essere evitata la rimozione di esemplari arborei e per le aree a verde da realizzare sia prevista la conservazione della composizione e struttura delle fisionomie vegetazionali naturali potenziali, evitando nelle operazioni di piantumazione l'introduzione di specie alloctone ed invasive;
12. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
13. la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;

14. Nelle successive fasi progettuali e realizzative venga rispettato tutto quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6 (co 2), ed attuati gli adempimenti in materia di risparmio idrico previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152/2006 s.m.i.);
15. Vengano rispettati i limiti acustici differenziali nei casi di applicazione previsti dalla normativa vigente e quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo particolare attenzione durante la fase di costruzione alle misure di mitigazione in fase di cantiere;
16. siano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon;
17. In fase attuativa venga rivolta particolare attenzione a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico vengano adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.);
18. Nella fase di cantiere vengano rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
19. Vengano attuate tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare ed indicati nei contributi SCA acquisiti;
20. al fine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi anche nel rispetto di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, venga garantita la sostenibilità economica della variante, anche in applicazione del contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 co. 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001;
21. nel proseguimento dell'iter di approvazione urbanistica, l'Autorità Procedente dovrà fornire i chiarimenti richiesti dalla struttura regionale competente in materia urbanistica; dovrà essere verificato il corretto ricorso all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per la proposta di variante in esame in ordine alla esistenza/insufficienza di aree per attività produttive previste nello strumento urbanistico e la motivazione sottesa della stessa variante, anche in considerazione delle ulteriori varianti ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 nell'ambito territoriale di riferimento; dovrà essere verificata la congruità dei parametri urbanistici attribuiti alla zona proposta con la variante in esame; dovrà essere garantito il soddisfacimento della dotazione di superfici da destinare a standard urbanistici (aree a verde e parcheggi).

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)